Con la sentenza n.10425/2014 la Cassazione, in materia di sicurezza sul lavoro, ricorda che è onere del datore di lavoro provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischi espositivo all’amianto. Il dovere del datore di lavoro, quindi, è quello di escludere qualunque esposizione alle sostanze pericolose, anche se questo avesse imposto l’adozione di interventi drastici sino alla modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 10425 del 14/05/2014
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)